

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2016-2520 del 25/07/2016
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. relativa allo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54
Proposta	n. PDET-AMB-2016-2573 del 25/07/2016
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	ROBERTO CIMATTI

Questo giorno venticinque LUGLIO 2016 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, ROBERTO CIMATTI, determina quanto segue.

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n° 59 - AGGIORNAMENTO Determinazione n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 intestata a SAMPIERANA S.P.A. relativa allo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54

IL DIRIGENTE

Vista la sottoriportata Relazione del Responsabile del Procedimento:

Vista la L.R. 30 Luglio 2015 n.13 *“Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni”*;

Vista la delibera di Giunta Regionale n. 2170 del 21 dicembre 2015 *“Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA ed AUA in attuazione della L.R. n.13 del 2015”*;

Vista la delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Unica Ambientale;

Richiamata la propria Determinazione n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 01/09/2015 Prot. Unione 33746;

Tenuto conto che l'Autorizzazione Unica Ambientale sopracitata ricomprende:

- all'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- all'ALLEGATO B e relativa planimetria “SCARICO REFLUI INDUSTRIALI” autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali.

Vista la domanda presentata allo Sportello Unico per le Attività Produttive (di seguito SUAP) dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/03/2016 acquisita al Prot. Unione 13344, e da Arpae ai PGFC/2016/5092 e PGFC/2016/5094 del 12/04/2016 da **SAMPIERANA S.P.A.** nella persona di Patrizio Bernabini, in qualità di delegato dal Rappresentante dell'Impresa tramite procura speciale ai sensi del comma 3 bis dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000, con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40, per la modifica sostanziale dell'Autorizzazione Unica Ambientale soprarichiamata, con riferimento a:

- autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'articolo 269 del D.Lgs 152/06;
- autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale;
- valutazione di impatto acustico;

Vista la documentazione tecnico-amministrativa allegata alla domanda, depositata agli atti d'ufficio;

Verificata la correttezza formale e la completezza documentale;

Vista la comunicazione di avvio del procedimento del 29/04/2016 Prot. Unione 17397, acquisita da Arpae al PGFC/2016/6476 del 02/05/2016, formulata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio ai sensi della L. 241/90 e s.m.i., con contestuale richiesta di integrazioni ed indizione della Conferenza di Servizi;

Tenuto conto che in data 06/05/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 19326 e da Arpae al PGFC/2016/7103 dell'11/05/2016;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/8751 del 13/06/2016 ai sensi dell'art. 4 comma 7 del D.P.R. n. 59/2013, è stata convocata la Conferenza di Servizi;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 22/06/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni rispetto alle singole autorizzazioni settoriali:

- In merito alle emissioni in atmosfera ha ritenuto necessario richiedere documentazione integrativa;
- In merito allo scarico delle acque reflue industriali in corpo idrico superficiale, l'Unità Pianificazione Reflui Industriali e Fanghi della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena di Arpae ha comunicato quanto segue: *“In merito all'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali, si precisa che trattasi di istanza di modifica dell'Allegato B, all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/09/2015 con Atto Prot. Com.le 33746/2015. Allo stato attuale lo scarico che prima del recapito nel Savio, viene preventivamente trattato in impianto di dissabbiatura/disoleatura, successivo trattamento chimico/fisico e filtrazione a quarzite e carboni attivi (ubicato in Via Leonardo da Vinci n. 40), è quello risultante dalla confluenza dei reflui derivanti da piazzole di lavaggio di mezzi d'opera, site presso gli insediamenti ubicati ai civici n. 40, 22 e 28 di Via Leonardo da Vinci. La modifica che la Ditta intende apportare consiste nella realizzazione di una nuova piazzola di lavaggio al civico n. 49 di Via Leonardo da Vinci e nel convogliamento dei reflui da essa prodotti all'impianto di depurazione sito in Via Leonardo da Vinci n. 40. Come risulta dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza l'intervento sopra descritto non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico attualmente autorizzato considerato che parte delle operazioni di lavaggio effettuate al civico n. 40 verranno spostate al civico n. 49. Tale intervento è di consistenza tale da non alterare il normale funzionamento dell'impianto di depurazione al quale i reflui citati vengono convogliati. Si esprime pertanto parere favorevole al rilascio della modifica dell'autorizzazione allo scarico, così come richiesto dalla Ditta, ribadendo le prescrizioni già contenute nell'atto di cui la ditta è attualmente in possesso, fatta salva l'acquisizione del provvedimento di concessione per occupazione di demanio idrico ai sensi della L.R. N. 7/2004 e s.m.i.”;*
- In merito alla valutazione di impatto acustico, il Comune di Bagno di Romagna con mail del 21/06/2016 ha comunicato quanto di seguito indicato: *Con riferimento alla domanda di Autorizzazione Unica Ambientale intestata alla ditta Sampierana s.p.a. pervenuta all'Unione dei Comuni in data 08/04/2016 e al Comune in data 11/04/2016 al n. 4129 di protocollo e alle successive integrazioni, si comunica che si prende atto della allegata Valutazione d'impatto acustico redatta ai sensi del DPCM 447/95 in data 18/02/2016 a firma del Dott. Amadori Lidio, ove si attesta il rispetto dei valori limite, ammissibili per la classe V del vigente Piano di Zonizzazione Acustica del Comune di Bagno di Romagna (Allegato al RUE approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 31 del 21/04/2009), zona in cui ricade il fabbricato produttivo di proprietà della Sampierana s.p.a. e che la rumorosità indotta verso l'esterno non subirà modifiche sostanziali, in quanto non è previsto l'inserimento di nuove sorgenti di rumore”;*

- La Conferenza si aggiorna a seguito del ricevimento della documentazione integrativa come sopraindicata in materia di emissioni in atmosfera e di scarichi idrici che dovrà essere prodotta entro 30 giorni dalla specifica richiesta.;

Preso atto che relativamente all'impatto acustico il Comune di Bagno di Romagna con nota Prot. Com.le 7347 del 21/06/2016, acquisita da Arpae al PGFC/2016/9130 del 22/06/2016 ha inviato il parere di cui alla mail sopra richiamata;

Dato atto che la documentazione integrativa scaturita dalla Conferenza di Servizi è stata richiesta alla ditta con nota PGFC/2016/9330 del 22/06/2016;

Considerato che in data 30/06/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio la documentazione integrativa richiesta, acquisita al Prot. Unione 26951 e da Arpae al PGFC/2016/9796 del 01/07/2016;

Dato atto che con nota di Arpae PGFC/2016/9755 del 30/06/2016 è stata convocata la seconda Conferenza di Servizi per la valutazione delle integrazioni prodotte;

Atteso che la Conferenza dei Servizi, nella seduta del 08/07/2016, valutata la documentazione agli atti, ha svolto le seguenti valutazioni:

- Ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti come riportato in allegato al presente provvedimento;
- Ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in corpo idrico superficiale condizionato al rispetto delle prescrizioni e dei limiti già riportate nel verbale della seduta del 22/06/2016 e in allegato al presente provvedimento;
- Ha espresso pertanto parere favorevole all'adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nel rispetto delle condizioni e delle prescrizioni relative alle emissioni in atmosfera come riportate in allegato al presente provvedimento, nonché nel rispetto di quanto stabilito nella seduta del 22/06/2016 per quanto riguarda la valutazione di impatto acustico e lo scarico di acque reflue industriali in corpi idrici superficiali.

Atteso che in data 13/07/2016 la ditta ha trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio documentazione integrativa volontaria, acquisita al Prot. Unione 28446 e da Arpae al PGFC/2016/10576 del 14/07/2016;

Dato atto delle conclusioni istruttorie fornite dal responsabile dei sottoelencati endo-procedimenti, depositate agli atti d'Ufficio:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 20/07/2016 ove in particolare è riportato *“Dato atto che il presente Allegato A debba costituire aggiornamento, con sostituzione integrale, del seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta: Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877/15 del 26/08/15, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/09/15 P.G.N. 33746;*
- Autorizzazione allo scarico di acque reflue industriali in acque superficiali in data 25/07/2016 ove in particolare è riportato *“Dato atto che il presente provvedimento sostituisce pertanto il seguente titolo abilitativo, già rilasciato alla Ditta, la cui efficacia cessa a decorrere dal rilascio del presente provvedimento: ALLEGATO B e Relativa Planimetria “SCARICO REFLUI INDUSTRIALI” all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determinazione dirigenziale n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/09/2015*

con Atto Prot. Unione 33746, rispetto al quale sono intervenute modifiche ritenute non sostanziali;

Atteso che, per quanto sopra esposto, si rende necessario aggiornare la Determinazione n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 01/09/2015 Prot. Unione 33746, come segue:

- sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;
- sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e relativa planimetria “SCARICO REFLUI INDUSTRIALI”, con l'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Vista la delibera del Direttore Generale di Arpa n. 99/2015 *“Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad Arpae a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. 13/2015”*;

Richiamata la Delega PGFC/2016/10450 del 13/07/2016 con la quale il sottoscritto ha delegato, durante i periodi assenza dal servizio della Geol. Cristina Baldelli, la responsabilità dei procedimenti relativi all'Unità Organizzativa “Autorizzazione Unica Ambientale”, ad altro funzionario della Struttura individuato nell'Ing. Milena Lungherini;

Atteso che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Visti i rapporti istruttori resi da Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri, e la proposta del provvedimento resa da Milena Lungherini, acquisiti in atti, ove si attesta l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso e su proposta del Responsabile del Procedimento

DETERMINA

1. **Di aggiornare**, per le motivazioni in premessa citate, **la Determinazione n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015** ad oggetto: *“D.P.R. 13 Marzo 2013 n° 59 – SAMPIERANA S.P.A., con sede legale in Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 40 - Adozione Autorizzazione Unica Ambientale per lo stabilimento di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, sito nel Comune di Bagno di Romagna, Via L. Da Vinci n. 22, 26, 28, 40, 49-54.”*, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio alla ditta richiedente in data 01/09/2015 Prot. Unione 33746, come segue:

- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO A “EMISSIONI IN ATMOSFERA”, con l'ALLEGATO A parte integrante e sostanziale del presente atto;**
- **sostituzione integrale dell'ALLEGATO B e relativa planimetria “SCARICO REFLUI INDUSTRIALI”, con l'ALLEGATO B e relativa Planimetria, parte integrante e sostanziale del presente atto;**

2. Di confermare, per quanto non in contrasto con sopra stabilito, la Determinazione n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015.
3. Di dare atto che nei confronti del sottoscritto non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.
4. Di dare atto altresì che nei rapporti istruttori e nella proposta del provvedimento acquisiti in atti, Elmo Ricci, Cristian Silvestroni, Federica Milandri Milena Lungherini, attestano l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90.

Il presente atto è parte integrante e sostanziale della Determinazione n. 2405 del 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015 e come tale va conservato unitamente ad essa ed esibito a richiesta degli organi incaricati al controllo.

Il presente atto viene trasmesso al SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio per il rilascio alla ditta richiedente e per la trasmissione ad Arpa, ad AUSL ed al Comune di Bagno di Romagna per il seguito di rispettiva competenza.

Il Dirigente Responsabile
della Struttura Autorizzazioni e Concessioni
di Forlì-Cesena
(Arch. Roberto Cimatti)

EMISSIONI IN ATMOSFERA

(Art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.)

A. PREMESSE

Lo stabilimento era autorizzato alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., sulla base dell'Allegato A all'Autorizzazione Unica Ambientale adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877/15 del 26/08/15, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/09/15 P.G.N. 33746.

Oggetto della istanza di modifica sostanziale di AUA in oggetto è quanto di seguito indicato:

- aumento dei consumi di prodotti vernicianti;
- nuova emissione E72 derivante da una nuova cabina di verniciatura;
- nuova emissione E73 derivante da una nuova caldaia a metano;
- eliminazione delle emissioni E3, E4, E5, E19;
- modifica delle emissioni esistenti E6, E17, E18;
- nuove emissioni E75, E76;
- modifica delle emissioni esistenti E1, E2, E7,E8.

Con nota PGFG/2016/6378 del 29/04/16 il responsabile dell'endoprocedimento ha richiesto ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena, ai sensi di quanto stabilito al punto 3 della D.G.R. 960/99, di acquisire la relazione tecnica contenente una valutazione istruttoria delle modifiche richieste, ritenendo di confermare, per le emissioni non modificate, i valori limite e le prescrizioni contenute nell'Allegato A alla precedente AUA.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 22/06/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha rinviato la pratica al ricevimento di documentazione tecnica integrativa.

Con PEC del 22/06/16 PGFC/2016/9330 è stata trasmessa alla Ditta la richiesta di integrazioni succitate, indicando un tempo massimo di 30 giorni dal ricevimento per la trasmissione della documentazione al SUAP.

Con PEC del 01/07/16, acquisita al prot. PGFC/2016/9796, il SUAP ha trasmesso la documentazione integrativa presentata dalla Ditta in data 30/06/16.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 08/07/16, preso atto della relazione tecnica istruttoria di Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena consegnata nella medesima seduta, ha svolto le seguenti valutazioni relativamente alle emissioni in atmosfera:

Emissione E6 area di carteggiatura - l'attività è compresa al punto 4.13.22 “Molatura, smerigliatura, carteggiatura, rifilatura” dei criteri regionali ex C.R.I.A.E.R. approvati con Determinazione del Direttore Generale all'Ambiente della Regione Emilia Romagna n° 4606 del 04/06/1999, nonché al capoverso n. 4 dell'Allegato 4.31 “Trattamenti meccanici superficiali dei metalli con utilizzo di metalli da trattare non superiore a 3000 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i. Si applica pertanto il valore limite fissato da entrambe le normative succitate, pari a 10 mg/Nmc per l'inquinante “polveri totali”. La Ditta dovrà effettuare i controlli di messa a regime e, successivamente, con una periodicità annuale.

Emissioni E17, E18 – trattasi di sostituzione di due caldaie ad uso civile con due nuove alimentate a metano, di potenza termica nominale pari a, rispettivamente, 27 kW e 243 kW. Considerato che la potenza termica complessiva, tenuto conto anche degli altri impianti termici civili esistenti e non modificati (emissioni E16, da E19 a E67 e da E69 a E71), è inferiore a 3 MW, tali emissioni relative ad impianti termici rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 non sono soggette ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

Emissione E73 – trattasi di una nuova caldaia ad uso civile alimentata a metano di potenza termica nominale pari a 37 kW. Valgono le medesime considerazioni sopra riportate per le emissioni E17 e E18.

Emissioni E75 e E76 – trattasi di emissioni derivanti da due idropultrici fisse dotate di caldaia (riscaldamento acqua in pressione per il lavaggio mezzi). Le emissioni sono prodotte dalla combustione del gasolio in caldaie di potenza termica nominale pari a 64 kW cadauna. Le emissioni non sono sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevante agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. perché provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3%di O ₂
Polveri	150 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	500 mg/Nmc
Monossido di carbonio	1.700 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Emissione E72 cabina di verniciatura - Per quanto concerne l'inquinante “polveri totali” il riferimento è dato dall'Allegato 4.7 “Verniciatura di oggetti vari in metalli, vetro e plastica con utilizzo complessivo di prodotti vernicianti pronti all'uso non superiore a 50 kg/g” alla D.G.R. 2236/09 e s.m.i., nonché dal punto 48.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., che fissano un valore limite pari a 3 mg/Nmc. Per quanto riguarda, invece l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)”, si rimanda al successivo paragrafo specifico, rientrando l'attività di verniciatura nell'applicazione dell'art. 275 del D.lgs. 152/06.

ATTIVITA' DI VERNICIATURA - Emissioni di COV – Art. 275 del D.lgs. 152/06

Emissioni E1, E2, E7, E8 cabine di verniciatura/essiccazione

Emissione E13 cabina di verniciatura

Emissione E72 cabina di verniciatura

L'aumento dei consumi di prodotti vernicianti a solvente e a base acquosa richiesti dalla Azienda fa sì che l'attività di verniciatura nel suo complesso, quindi con riferimento a tutte le emissioni nuove e esistenti che emettono COV, sia sottoposta ai valori limite e alle prescrizioni di cui all'art. 275 del D.lgs. 152/06 e s.m.i. e relativo allegato III alla parte V del medesimo decreto. L'attività di verniciatura di cui alle emissioni succitate è individuata al punto 2 lettera c) della Parte II dell'allegato III alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i., superando la soglia di consumo di solvente ivi indicata pari a 5 t/anno. In relazione alla emissione di composti organici volatili, si applicano i valori limite per le emissioni convogliate e per le emissioni diffuse stabiliti al punto al punto 8 (soglia di consumo di solvente ≤15 t/anno) della Tab.1 della Parte III dell'Allegato III alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., di seguito indicati:

Valore limite emissioni convogliate	100 mgC/Nmc
Valore limite emissioni diffuse	25% di input di solvente

Gli impianti interessati nel processo verniciatura vengono utilizzati mediamente 8 h/giorno per 260 giorni/anno, per cui il limite di emissione totale è calcolato nel modo seguente:

CONSUMO MASSIMO TEORICO

11,820 T/anno

CONVOGLIATE				
Emissione	Portata Nmc/h	Concentrazione mgC/Nmc	ore/anno	Flusso di massa TCOV/anno
E1	24.000	100	2080	5,99
E2	24.000	100	2080	5,99
E7	24.000	100	2080	5,99
E8	24.000	100	2080	5,99
E13	47.000	100	2080	11,73
E72	60.000	100	2080	14,98
				50,67

DIFFUSE	
25% del consumo massimo teorico	2,96 T/anno

EMISSIONE TOTALE ANNUA CALCOLATA	
FLUSSI DI MASSA CONVOGLIATE + DIFFUSE	53,62 T/anno

Il fattore analitico FA per il calcolo della concentrazione espressa in SOV a partire dalle sostanze lavorate (esprese in Carbonio) viene valutato mediamente pari a 1.2.

Tenuto conto di quanto sopra e considerato che la ditta, per l'attività di verniciatura, dichiara un consumo massimo teorico di solvente pari a 11,82 ton/anno, si stabiliscono i seguenti valori limite e prescrizioni:

- il consumo massimo teorico di solvente è pari a 11,82 ton/anno;
- il valore limite per l'inquinante "Composti organici volatili (espressi come Ctot)" per le emissioni convogliate è < o pari a 100 mgC/Nmc;
- il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 11,82 ton/anno;
- entro il 30 aprile di ogni anno, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpaie Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpaie Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un piano di gestione dei solventi redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i. L'azienda inoltre dovrà dotarsi di un registro vidimato delle emissioni nel quale dovrà annotare mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente (vernici, catalizzatori, diluenti) e prodotti vernicianti a base acquosa impiegati nel ciclo produttivo, validati dalle fatture di acquisto. Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione degli organi di controllo. Si rammenta che i consumi annuali di prodotti vernicianti e diluenti impiegati non potranno essere superiori a quelli dichiarati nella relazione allegata all'istanza;
- la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
- in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

La Ditta dichiara altresì quanto segue:

- nella nuova cabina di verniciatura, di cui alla nuova emissione E72, sarà effettuata solo

verniciatura con prodotti a solvente;

- nella cabina di cui alla emissione E13 sarà effettuata solo verniciatura con prodotti a base acquosa;
- nelle cabine di cui alle emissioni E1, E2, E7, E8, sarà effettuata prevalentemente verniciatura con prodotti a base acquosa, ma non è escluso l'utilizzo di prodotti a base solvente qualora si tratti di manufatti di grandi dimensioni.

Emissioni E1, E2, E7, E8 n. 2 cabine di verniciatura/essiccazione – la Ditta ha dismesso i bruciatori a servizio delle due cabine di cui alle emissioni E3 e E4, sostituendoli con due bruciatori in vena d'aria alimentati a metano, di potenza termica nominale pari a 420 kW cadauno. I nuovi bruciatori non danno origine ad emissioni convogliate singolarmente, ma gli effluenti derivanti dalla combustione del metano vengono espulsi unitamente agli effluenti prodotti dalla verniciatura/essiccazione. Le sole emissioni prodotte da tali bruciatori non sarebbero sottoposte ad autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., essendo provenienti da impianti compresi alla lettera dd) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. A tali emissioni si applicherebbero comunque i valori limite e le prescrizioni che vengono specificatamente previsti dalla Regione Emilia-Romagna all'interno dei piani o programmi o delle normative di cui all'art. 271 commi 3 e 4 del DLgs. 152/06 e che sono attualmente individuati al punto 1.3 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del DLgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici:

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Materiale Particellare	5 mg/Nmc
Ossidi di Zolfo (espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc
Ossidi di Azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc

Tenuto conto, altresì, che come già detto sopra le emissioni derivanti dai bruciatori sono espulse unitamente alle emissioni derivanti dalla verniciatura/essiccazione), le stesse divengono pertanto oggetto di autorizzazione e devono rispettare i seguenti valori limite:

Inquinante	Limite di concentrazione
Polveri	3 mg/Nmc
COT	100 mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350 mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35 mg/Nmc

Si precisa che, ai sensi dell'art. 270 comma 7 del D.lgs. 152/06 e s.m.i., si applicano i valori limite più restrittivi e che gli inquinanti ossidi di azoto e ossidi di zolfo non sono assoggettati all'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici, in analogia con quanto disposto per gli impianti di combustione scarsamente rilevanti.

La Conferenza di Servizi nella seduta del 08/07/16 ha espresso parere favorevole all'adozione della AUA con i limiti, le condizioni e le prescrizioni sopracitate relativamente alle emissioni in atmosfera.

Con PEC del 14/07/2016, acquisita al prot. PGFC/2016/10576, il SUAP ha trasmesso una integrazione volontaria presentata dalla Ditta in data 13/07/15, inerente quanto di seguito riportato: “da una verifica delle portate ai camini corrispondenti ai punti di emissione E1, E2, E7, E8 (cabina di verniciatura) è emersa una significativa discrepanza tra il valore effettivo verificato e quello dichiarato sul libretto di uso e manutenzione dell'impianto, nonché indicato sulla domanda di autorizzazione in oggetto. La portata effettiva per i quattro punti è pari a 17000 Nm³/h. Tale valore pertanto annulla e sostituisce quello indicato sulla domanda in oggetto e già Vostro possesso”.

Il Responsabile dell'endoprocedimento, alla luce di quanto comunicato dalla Ditta, con riferimento a quanto prescritto ai sensi dell'art. 275, evidenzia che il valore inferiore della portata per le emissioni E1, E2, E7, E8, pur incidendo sul calcolo dell'emissione totale annua riportato nel verbale della

Conferenza di Servizi del 08/07/16, non ha riflessi sulle prescrizioni stabilite in tale seduta, che pertanto si confermano. In autorizzazione, naturalmente, viene indicato il corretto valore di portata comunicato dalla Ditta.

Per le motivazioni sopra riportate, l'istruttoria effettuata sulla base della documentazione agli atti, della relazione tecnica della Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae, delle conclusioni della Conferenza di Servizi come riportate nei verbali delle sedute del 22/06/16 e 08/07/16 e delle successive valutazioni del Responsabile dell'endoprocedimento, consente di autorizzare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 s.m.i. con le modalità, prescrizioni e limiti riportati nei paragrafi seguenti.

B. DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

La documentazione tecnica di riferimento della presente autorizzazione è costituita dalla documentazione, conservata agli atti, presentata per il rilascio dell'AUA adottata dalla Provincia di Forlì-Cesena con determina dirigenziale n. 2405 del 26/08/15 prot. n. 74877/15 del 26/08/15, rilasciata dal SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/09/15 P.G.N. 33746, e della documentazione allegata all'istanza di modifica sostanziale di AUA presentata al SUAP della Unione dei Comuni Valle del Savio in data 30/03/2016 P.G.N. 13344, e successive integrazioni, per il rilascio della presente autorizzazione.

C. EMISSIONI IN ATMOSFERA NON SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera non sottoposte alla presente autorizzazione, in quanto classificabili come “scarsamente rilevanti agli effetti dell'inquinamento atmosferico” ai sensi dell'art. 272 comma 1 del D.lgs. 152/06 e s.m.i.:

EMISSIONE N. 10 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE

EMISSIONE N. 11 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE

EMISSIONE N. 12 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE

EMISSIONE N. 68 – PROVA MOTORI A COMBUSTIONE

provenienti da impianti compresi alla lettera k) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

EMISSIONE N. 75 – CALDAIA IDROPULITRICE (64 kW, a gasolio)

EMISSIONE N. 76 – CALDAIA IDROPULITRICE (64 kW, a gasolio)

provenienti da impianti compresi alla lettera bb) punto 1. parte I dell'allegato IV alla parte V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Tali emissioni devono comunque rispettare i valori di emissione stabiliti al punto 1.2 della Parte III dell'Allegato I alla Parte V del D.Lgs 152/06, ai sensi di quanto stabilito dal punto 5) paragrafo C dell'Allegato 3A della DGR 2236/2009 s.m.i., senza l'obbligo di effettuazione degli autocontrolli periodici;

Inquinante	Limite di concentrazione riferiti al 3% di O ₂
Polveri	150 mg/Nmc
Ossidi di Azoto	500 mg/Nmc
Monossido di carbonio	1.700 mg/Nmc

Il gasolio utilizzato dovrà avere le caratteristiche di cui alla Parte II, sezione 1 dell'Allegato X alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

2. Nello stabilimento sono presenti le seguenti emissioni convogliate in atmosfera:

Da N. 16 a N. 18, da N. 20 a N. 67, da N. 69 a N. 71 e N. 73 – GENERATORI DI ARIA CALDA PER USO RISCALDAMENTO (potenza termica complessiva inferiore a 3 MW, a metano)

relative ad impianti termici civili rientranti nel Titolo II della Parte Quinta del D.Lgs. 152/06 ed in quanto tali non sono soggetti ad autorizzazione alle emissioni ai sensi dell'art. 269 del Titolo I del citato Decreto.

D. EMISSIONI IN ATMOSFERA SOGGETTE ALLA PRESENTE AUTORIZZAZIONE

1. Le **emissioni in atmosfera** derivanti dalla attività di produzione e manutenzione sottocarri e macchine movimento terra sono **autorizzate**, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **nel rispetto delle prescrizioni di seguito stabilite:**

EMISSIONI N. 1, N. 2, N. 7, N. 8 - CABINE DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: primo stadio filtri a pavimento in fibra di vetro e secondo stadio filtri a maniche in tessuto sintetico

Portata massima	17.000	Nmc/h
Altezza minima	9	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc
Ossidi di zolfo(espressi come SO ₂)	35	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	350	mg/Nmc

EMISSIONE N. 6 – AREA DI CARTEGGIATURA

Impianto di abbattimento: a doppio strato di cui uno in tessuto sintetico e l'altro in fibra di vetro

Portata massima	10.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 9 – ROBOT E BANCHI DI SALDATURA

Impianto di abbattimento: filtro a cartucce

Portata massima	20.000	Nmc/h
Altezza minima	8,5	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
Ossidi di azoto (espressi come NO ₂)	5	mg/Nmc
Monossido di carbonio	10	mg/Nmc

EMISSIONE N. 13 – CABINA DI VERNICIATURA (VERNICI A BASE ACQUOSA)

Impianto di abbattimento: filtri a tasche

Portata massima	47.000	Nmc/h
Altezza minima	9,45	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc

EMISSIONE N. 15 – CABINA DI SMERIGLIATURA

Impianto di abbattimento: filtri a maniche

Portata massima	16.000	Nmc/h
Altezza minima	9,45	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	10	mg/Nmc
----------------	----	--------

EMISSIONE N. 72 – CABINA DI VERNICIATURA

Impianto di abbattimento: manica fibra di vetro + sintetico, carboni attivi

Portata massima	60.000	Nmc/h
Altezza minima	7	m
Durata	8	h/g

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

Polveri totali	3	mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come Ctot)	100	mg/Nmc

2. Per quanto riguarda i Composti Organici Volatili (COV) utilizzati nella attività di “Altri rivestimenti, compreso il rivestimento di metalli, plastica, tessili, tessuti, film e carta” (art. 275 e punto 8 della Tab. 1 della Parte III dell'allegato III di cui alla Parte V del DLgs 152/2006 e s.m.i.) di cui alle **emissioni N. 1, 2, 7, 8, 13, 72**, le emissioni in atmosfera sono inoltre autorizzate nel rispetto dei valori limite e delle prescrizioni di seguito riportati:
 - a) il consumo massimo teorico di solvente è pari a 11,82 ton/anno;
 - b) il valore limite per l'inquinante “Composti organici volatili (espressi come Ctot)” per le emissioni convogliate è < o pari a 100 mgC/Nmc;
 - c) il valore limite di emissione diffusa di COV dovrà essere < o pari al 25% dell'input di solvente;
 - d) l'emissione totale annua di COV dovrà essere < o pari a 11,82 ton;
 - e) **entro il 30 aprile di ogni anno**, ai sensi del punto 4.1 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152, dovrà essere trasmessa ad Arpae Struttura Autorizzazioni e Concessioni e ad Arpae Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) apposita documentazione, relativa all'anno precedente, attestante la conformità dell'impianto ai valori limite di emissione negli scarichi gassosi, ai valori limiti per le emissioni diffuse ed ai valori di emissione totale autorizzati; a tale scopo, secondo quanto indicato al punto 4.2 della parte I dell'allegato III alla parte V del sopracitato decreto, il gestore dovrà effettuare, almeno 1 volta/anno, misurazioni di COV che attestino la conformità dell'impianto ai valori limite negli scarichi gassosi, nonché un **piano di gestione dei solventi** redatto secondo le indicazioni contenute nella parte V dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 152/06 e s.m.i.;
 - f) i consumi mensili di prodotti vernicianti a solvente, diluenti, catalizzatori e vernici a base acquosa, validati dalle relative fatture di acquisto, devono essere annotati sul **registro** di cui

al successivo **punto 11**. Tali consumi non devono essere superiori a 20.000 kg di prodotti vernicianti a base acquosa, 12.000 kg di prodotti vernicianti a solvente, 4.000 kg di diluenti e 4.000 kg di catalizzatori all'anno;

- g) la conformità delle emissioni ai valori limite è verificata sulla base della massa totale di carbonio organico emesso, come indicato al punto 4.3 della parte I dell'allegato III alla parte V del D.lgs. 03/04/06 n. 152;
 - h) in caso di misure discontinue le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.
3. Per il controllo del rispetto dei limiti di emissione indicati al precedente punto 1., i metodi di riferimento sono quelli indicati nel documento redatto da Arpa *"Prescrizioni tecniche attinenti i punti di prelievo ed il loro accesso – Metodi di campionamento e misura per le emissioni in atmosfera - Maggio 2011"*, disponibile sul sito www.arpae.emr.it (seguendo il percorso Arpa in regione/Forlì-Cesena/Informazioni per le imprese/Emissioni in atmosfera http://www.arpa.emr.it/dettaglio_generale.asp?id=2944&idlivello=1650). Per l'effettuazione delle verifiche di cui sopra è necessario che i camini di emissione siano dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato nel documento sopracitato. La ditta dovrà adottare ogni provvedimento affinché l'accessibilità ai punti di misura sia tale da permettere lo svolgimento di tutti i controlli necessari e da garantire il rispetto delle norme di sicurezza di cui al documento sopracitato.
 4. La Ditta deve provvedere alla messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 6 e 72** entro tre anni dalla data di rilascio della presente autorizzazione; nel caso in cui la Ditta non proceda alla messa in esercizio di una o più emissioni, la presente autorizzazione decade ad ogni effetto di legge relativamente alle rispettive emissioni.
 5. La Ditta dovrà comunicare, tramite lettera raccomandata, fax o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), al Comune di Bagno di Romagna, all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni e all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) la data di messa in esercizio degli impianti di cui alle **emissioni N. 6 e 72**, con un anticipo di almeno 15 giorni.
 6. Entro 30 giorni a partire dalla data di messa in esercizio di cui sopra la ditta dovrà provvedere alla messa a regime degli impianti.
 7. Dalla data di messa a regime degli impianti di cui alle **emissione N. 6 e 72** e per un periodo di 10 giorni la Ditta provvederà ad effettuare almeno tre controlli delle emissioni e precisamente uno il primo giorno, uno l'ultimo giorno e uno in giorno intermedio scelto dalla ditta. **Entro un mese** dalla data dell'ultimo controllo la Ditta è tenuta a trasmettere tramite raccomandata A.R. o Posta Elettronica Certificata (da indirizzo P.E.C.), indirizzata all'Arpa Struttura Autorizzazioni e Concessioni ed all'Arpa Sezione Provinciale di Forlì-Cesena (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), copia dei certificati analitici contenenti i dati relativi ai controlli effettuati.
 8. La Ditta dovrà provvedere ad effettuare il controllo analitico delle **emissioni N. 1, N. 2, N. 7, N. 8 (esclusi parametri ossidi di azoto e ossidi di zolfo), N. 9 (escluso parametro polveri totali), N. 13, N. 15 e N. 72 con una periodicità almeno annuale**, ossia entro il dodicesimo mese a partire dalla data di messa a regime e, per gli anni successivi, a partire dalla data dell'ultimo controllo effettuato.
 9. Relativamente alla **emissione N. 72**, i carboni attivi dell'impianto di abbattimento dovranno essere verificati bimestralmente e sostituiti non appena se ne rilevi un aumento di peso pari a non più del 15% del peso iniziale. In ogni caso i carboni attivi dovranno essere sostituiti almeno annualmente. Le operazioni di sostituzione dovranno essere annotate nel **registro** di cui al successivo **punto 11**, allegando altresì copia della documentazione sia di acquisto dei prodotti, sia di smaltimento dei rifiuti.
 10. Relativamente alla **emissione N. 9**, la Ditta è tenuta al rispetto dei valori limite di emissione

sopraindicati, ed è altresì esentata dall'effettuazione dei controlli analitici periodici alla emissione per il parametro polveri totali, che sono sostituiti dall'installazione di un pressostato differenziale, in modo da rilevare eventuali avarie negli impianti di abbattimento. I dati relativi alle ispezioni effettuate agli impianti di abbattimento, che dovranno avere una frequenza almeno mensile trattandosi di filtri dotati di sistema di pulizia ad aria compressa, devono essere annotate sul **registro** di cui al successivo **punto 11**. Dovrà essere effettuata periodica ed accurata manutenzione dei filtri, affinché siano mantenute nel tempo le caratteristiche di funzionamento.

11. Dovrà essere predisposto un **registro**, con pagine numerate, bollate dal Servizio Territoriale dell'Arpa competente per territorio e firmate dal responsabile dell'impianto, a disposizione degli organi di controllo competenti, nel quale:
 - dovranno essere allegati e puntati i certificati analitici relativi ai controlli delle emissioni sia di messa a regime che periodici successivi. Tali certificati dovranno indicare la data, l'orario, i risultati dei controlli alle emissioni e le caratteristiche di funzionamento degli impianti nel corso dei prelievi;
 - dovranno essere annotate le operazioni di sostituzione/manutenzione del sistema di abbattimento a carboni attivi, come richiesto al precedente punto 9, relativamente alla **emissione N. 72**.
 - dovranno essere annotati i dati relativi alle ispezioni mensili effettuate all'impianto di abbattimento di cui alla **emissione N. 9**, come richiesto al precedente punto 10;
 - dovranno essere annotati mensilmente i consumi di prodotti vernicianti a solvente, diluenti, catalizzatori e vernici a base acquosa, validati dalle fatture di acquisto, come richiesto alla lettera f) del precedente punto 2, relativamente agli impianti di cui alle emissioni **N. 1, 2, 7, 8, 13, 72**.

SCARICO ACQUE REFLUE INDUSTRIALI

PREMESSA

- Con l'istanza di AUA in oggetto, la Ditta, esercente attività di fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra, richiede modifica sostanziale della Determinazione n. 2405 della Provincia di Forlì-Cesena emessa in data 26/08/2015, Prot. Prov.le 74877/2015, rilasciata dal SUAP dell'Unione dei Comuni Valle del Savio in data 01/09/2015 con Atto Prot. Unione 33746, relativamente allo scarico di acque reflue industriali;
- Allo stato attuale lo scarico che prima del recapito nel Fiume Savio, viene preventivamente trattato in impianto di dissabbiatura/disoleatura, successivo trattamento chimico fisico e filtrazione a quarzite e carboni attivi (ubicato in Via Leonardo da Vinci n. 40), è quello risultante dalla confluenza dei reflui derivanti da piazzole adibite al lavaggio di mezzi d'opera, site presso gli stabilimenti ubicati ai civici n. 40, 22 e 28 di Via Leonardo da Vinci;
- La modifica che si intende apportare consiste nella realizzazione di una nuova piazzola di lavaggio di mezzi d'opera al civico n. 49 di Via Leonardo da Vinci e nel convogliamento dei reflui da essa prodotti all'impianto di depurazione sito in Via Leonardo da Vinci n. 40,
- L'intervento sopra descritto, come risulta dalla documentazione presentata a corredo dell'istanza, non comporta variazioni quali-quantitative dello scarico attualmente autorizzato, considerato che parte delle lavorazioni di lavaggio finora effettuate al civico n. 40 verranno spostate al civico n. 49. Tale intervento è di consistenza tale da non alterare il normale funzionamento del sistema di depurazione al quale i reflui citati vengono convogliati;
- Le piazzole citate sono dotate di coperture al fine di evitare l'afflusso al sistema di depurazione di portate di disturbo durante gli eventi piovosi;
- Le acque reflue in oggetto, prima dello scarico nel Fiume Savio, verranno quindi preventivamente trattate in sistema di depurazione così costituito:
 - Pozzetto dotato di pompa di rilancio per le piazzole di lavaggio ai civici 22, 28 e 49;
 - Vasca di raccolta e omogeneizzazione cm 125 x 180 x 170;
 - Vasca di dissabbiatura 180 x 280 x 220;
 - Vasca di disoleatura con filtri 180 x 520 x 220;
 - Vasca di sollevamento cm 246 x 225 x 270 con pompa di rilancio all'impianto chimico fisico;
 - Impianto chimico-fisico costituito da vasca di flocculazione, raccolta fanghi dal cono di flocculazione in sacco drenante ispessitore e successivo filtrazione a sabbia quarzifera e a carboni attivi;
- Lo scarico finale di che trattasi, è classificato industriale, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e pertanto soggetto alla relativa regolamentazione;
- Il pozzetto di ispezione terminale, così come identificato con il n° 7 nella Tavola SC-01_AUA- rev 06 allegata, deve intendersi quello posto subito a valle del sistema di filtrazione e carboni attivi;
- Lo scarico recapita nel Fiume Savio – Bacino Idrico del Fiume Savio;
- Rispetto al parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpa in data 03/11/2011, Prot. Arpa PGFC 2011/0010952, acquisito in atti al Prot. Prov.le 108062 del 04/11/2011, nell'ambito dell'istruttoria per il rilascio da parte della Provincia di Forlì-Cesena dell'autorizzazione n. 467 del 15/11/2011 Prot. Prov.le n. 111008/2011, precedentemente in possesso della Ditta ad oggi non sono intervenute modifiche in merito ai sistemi di depurazione installati;
- La Ditta è in possesso di concessione per l'occupazione di area demaniale, rilasciata con Determinazione n. 13134 del 09/10/2015 dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tecnico di Bacino Romagna, ai sensi della L.R. n. 7/2004 e s.m.i.;
- Le Conferenze dei Servizi svoltesi in data 22/06/2016 e in data 08/07/2016, come risulta dal relativo verbale, valutata la documentazione presentata dalla Ditta, ha espresso parere favorevole alla modifica

richiesta, nel rispetto delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione di cui la Ditta è attualmente in possesso;

- Sulla base di quanto sopra esposto, si ritiene congruo procedere alla modifica dell'autorizzazione allo scarico sopracitata, così come richiesto dalla Ditta, con le condizioni e prescrizioni espresse nelle sedute di Conferenza di Servizi del 22/06/2016 e del 08/07/2016, che risultano sotto riportate.

DOCUMENTAZIONE TECNICA DI RIFERIMENTO

- Relazione tecnica e dimensionamento dei sistemi di depurazione installati, acquisiti agli atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae PGFC n. 5092/2016;
- Tavola SC-01_AUA – rev.6, recante ad oggetto “Impianto di depurazione – Planimetria Generale”, in scala 1:500, datata 10/02/2016, a firma dell'Ing. Patrizio Bernabini, acquisita agli atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae PGFC n. 5092/2016 (*allegata*);
- Tavola SC- 02_AUA -rev.6, recante ad oggetto “Impianto di depurazione – Particolari degli Impianti”, in scala 1:100 e 1:50, datata 10/02/2016, a firma dell'Ing. Patrizio Bernabini, acquisita agli atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae PGFC n. 5092/2016;
- Tavola SC-03_AUA- rev.6, recante ad oggetto “ Copertura aree di lavaggio -Planimetria coperture – Sezioni Tipo, Prospetti e Particolari”, in scala 1:500 e 1:200, datata 10/02/2016, a firma dell'Ing. Patrizio Bernabini, acquisita agli atti in data 08/04/2016 Prot. Arpae PGFC n. 5092/2016;

CONDIZIONI:

Indirizzo insediamento	Via Leonardo da Vinci n. 40 – Loc. San Piero in Bagno – Bagno di Romagna
Destinazione dell'insediamento	Fabbricazione di macchine da miniera, fabbricazione, riparazione e manutenzione macchine movimento terra
Attività che genera lo scarico	Lavaggio automezzi per stabilimenti ubicati in Via Leonardo da Vinci n. 22, 28, 40 e 49 – Loc. San Piero in Bagno – Bagno di Romagna
Classificazione dello scarico	Acque reflue industriali
Sistemi di trattamento	Impianto di trattamento costituito da: - Pozzetto dotato di pompa di rilancio per le piazzole di lavaggio ai civici 22, 28 e 49; - Vasca di raccolta e omogeneizzazione cm 125 x 180 x 170; - Vasca di dissabbiatura 180 x 280 x 220; - Vasca di disoleatura con filtri 180 x 520 x 220; - Vasca di sollevamento cm 246 x 225 x 270 con pompa di rilancio all'impianto chimico fisico; - Impianto chimico-fisico costituito da vasca di flocculazione, raccolta fanghi dal cono di flocculazione in sacco drenante ispessitore e successivo filtrazione a sabbia quarzifera e a carboni attivi;
Ubicazione del pozzetto fiscale di campionamento	Immediatamente a valle del sistema di filtrazione a carboni attivi e identificato con il n° 7 nella Tavola SC-01_AUA- rev 06
Corpo Recettore	Fiume Savio – Bacino Idrico del Fiume Savio

PRESCRIZIONI:

1) I parametri qualitativi dello scarico dovranno essere mantenuti entro i limiti fissati dalla Tabella 3-colonna relativa agli scarichi in acque superficiali - dell'Allegato 5 degli Allegati alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

2) Per il prelevamento di campioni di acque di scarico il pozzetto di ispezione terminale, così come identificato nella nella Tavola SC-01_AUA- rev 06, recante ad oggetto: “Impianto di depurazione – Planimetria Generale”, deve intendersi quello posto immediatamente a valle del sistema di filtrazione a carboni attivi. Tale pozzetto dovrà essere mantenuto costantemente accessibile, a disposizione degli organi di vigilanza ai sensi del comma 3 dell'art. 101 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i..

- 3) Nel sopracitato pozzetto di prelievo, prima dell'immissione in acque superficiali, dovrà essere installato un campionatore, idoneo ad effettuare anche campionamenti multipli unitamente a tutte le opere necessarie al fine di un significativo campionamento.
- 4) Il responsabile dello scarico dovrà garantire adeguati controlli e manutenzioni, eseguiti con idonea periodicità, degli impianti di conduzione e di trattamento dei liquami installati prima dello scarico, al fine di evitare ogni contaminazione delle acque sotterranee e possibili ristagni superficiali.
- 5) **Dovranno essere eseguiti autocontrolli dello scarico con cadenza triennale che valutino i seguenti parametri: pH, Solidi Sospesi Totali, Bod5, COD, Azoto Ammoniacale, Azoto Nitrico, Azoto Nitroso, Rame, zinco, Alluminio, Ferro, Cromo Totale, Cromo VI, Nichel, Tensioattivi Totali, Idrocarburi Totali, Solventi Clorurati, Grassi e Oli animali/vegetali. I metodi analitici impiegati per la determinazione dei parametri sopra richiamati devono garantire prestazioni equivalenti o superiori ai metodi di cui al paragrafo "principi del monitoraggio degli inquinanti delle emissioni in acqua" di cui al D.M. MATT. 31/01/2005 e quindi consentire la verifica del valore limite autorizzato. Copia dei certificati di analisi, relativi agli autocontrolli effettuati, dovranno essere trasmessi alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it), per la verifica del rispetto dei limiti imposti dalla normativa.**
- 6) L'impianto di trattamento a servizio dell'attività, dovrà essere mantenuto sempre in perfetta efficienza e dovranno essere apportate regolari ed adeguate manutenzioni; i fanghi e i rifiuti in esso contenuti dovranno essere raccolti e smaltiti tramite Ditte autorizzate adottando tutte le procedure per lo smaltimento degli stessi in riferimento alla specifica normativa in materia di rifiuti. I documenti comprovanti la raccolta, il trasporto e lo smaltimento degli stessi dovranno essere conservati presso l'insediamento a disposizione degli organi di vigilanza per un periodo non inferiore ad anni cinque.
- 7) I fanghi accumulati nei sacchi ispessitori dovranno essere trattati come rifiuti e con adeguata periodicità dovranno essere eseguiti spurghi sia delle vasche che dell'impianto. I fanghi raccolti dovranno essere allontanati con mezzi idonei e smaltiti presso impianto autorizzato. Le procedure di smaltimento dovranno essere conformi ai dettati di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in materia di rifiuti.
- 8) Considerata la complessità dell'impianto di trattamento per quanto riguarda la normale gestione e le normali manutenzioni, la conduzione dello stesso dovrà essere affidata a personale qualificato e professionalmente formato oppure a ditta specializzata di manutenzione.
- 9) I carboni attivi dovranno essere sostituiti prima della loro saturazione e dovranno essere smaltiti nel rispetto della normativa vigente in materia di rifiuti di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i..
- 10) Dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti atti ad evitare impaludamento o ristagni delle acque reflue onde impedire o evitare al massimo esalazioni moleste o sviluppo di insetti.
- 11) Dovrà essere data immediata comunicazione alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) ed alla Sezione Provinciale di Forlì-Cesena di Arpae (PEC: aoofc@cert.arpa.emr.it) nel caso si verifichino imprevisti tecnici che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità dello scarico, con l'indicazione delle cause dell'inconveniente e dei tempi necessari al ripristino della situazione di normalità.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.